

ATTUALITÀ

GIUSEPPE RICCIO

“La notte della Repubblica”

Lo scritto evidenzia l'ampiezza della crisi che sta colpendo il nostro Paese, definendola un problema di culturale generale. Crisi che colpisce tutti i settori cardine di uno Stato democratico: dalla magistratura alla cedevole figura del legislatore. In conclusione, si legge come, probabilmente, mediante un'attenzione importante verso la questione morale, la legalità e la responsabilità si potranno ricostruire i valori di un comune movimento garantista.

Night of Republic

This essay highlights magnitude of crisis that is affecting our country, defining it as a general cultural problem. Crisis affecting all key sectors of a democratic state: from the judiciary to the loose legislator. In conclusion, one reads how, probably, through an important attention to the moral question, legality and responsibility values of a common guarantor movement can be reconstructed.

SOMMARIO: 1. Crisi del C.S.M. - 2. Cultura penale e legalità. - 3. Questione morale...

1. *Crisi del C.S.M.* Ho apprezzato molto l'iniziativa di Alfredo Gaito, che finalmente rompe l'assordante silenzio delle istituzioni su una delle vicende più gravi dell'era repubblicana. Non interessa qui la morbosa curiosità che caratterizza la cronaca; non la tentazione di rivalsa (e quale?); non l'imbarbarimento dei rapporti già ai minimi termini tra le differenti rappresentanze processuali; non l'atteggiamento del legislatore che ha consegnato alla magistratura l'opera che spetterebbe a lui (si vedrà); non il senso di impotenza - dell'Accademia - di fronte ad eventi "enormi", di inattese dimensioni, sintomatici del sentimento di impunità che ormai arricchisce l'"uomo di potere" di ogni grado e settore; ancor meno interessa(no) la(e) vicenda(e) giudiziaria(e), protetta(e) dalla presunzione di innocenza, anche se in taluni settori della vita pubblica bisognerebbe misurarla in rapporto alla opportunità politica di comportamenti e reazioni.

Eppure interessa tutto ciò, ormai divenuto un coacervo di patologie e di indifferenza tra loro interferenti, che ha ridotto il Paese all'attuale situazione di crisi politico-istituzionale, dal momento che per troppo tempo le istituzioni e gli organi di controllo (quali?) si sono rincorsi in un disinteressato lassismo. Così: le regole sono saltate, i principi elasticizzati, i valori abbandonati, a favore di un diffuso immoralismo (=illegalismo) che ha corrotto ogni tipo di "appartenenza istituzionale" costruita attraverso partecipazioni elettorali o concorsuali.

La apprezzo, molto, l'iniziativa, perché avverto un forte obbligo morale di stanare il tentativo di tenere sottotraccia "la notte della Repubblica"; in cui "uomini di potere" hanno messo sotto scacco la Costituzione con comporta-

menti illeciti, alterando la funzione che lo Statuto attribuisce a ciascuno; obbligo che non esiste per chi si sente “costretto” a dimettersi quale vittima sacrificale dell’interesse del partito (il partito vale sempre molto più del Paese). Per lui, la denuncia o il commento sarebbero frutto di atteggiamento giustizialista, che prima o poi costringerà chi li pratica a chiedere scusa, dimentico, il nostro, di aver brigato e di brigare da imputato per scegliere il proprio accusatore; per carità, fatto da provare; fatto del quale potrà anche risultare immune sul piano penale, certamente non sul piano politico e istituzionale, se prima o poi la politica recupererà un pizzico di dignità; ovviamente non con un manipolo di persone che hanno commesso “attentato alla Costituzione” e che per questo debbono essere giudicati, purtroppo non sul piano giudiziario, non essendo riusciti, i Costituenti, ad immaginare e ad ipotizzare malefatte di questo tipo: loro credevano veramente nella separazione dei poteri.

Lo dicevo a Foggia venerdì scorso (14 giugno 2019) al Convegno su “*L’essere e il tempo del processo penale nel quadro dell’obbligatorietà dell’azione*”, in cui, con Vincenzo Garofoli, mi sarei dovuto interessare de “*l’Etica del processo tra garanzie ed esigenze di efficienza*”.

Lo dicevo a Foggia, svogliato (mi scuso), ferito da questi fatti (molto, in verità, avendo dato credito sempre alla magistratura; che confermo per quanti quotidianamente si spongono nella “lotta” al malaffare).

2. Cultura penale e legalità. Mi sembrava farisaico discettare sull’etica del processo e sulle riforme di cui abbisogna - speriamo non da questo legislatore: si dirà - dal momento che la Storia mostrava (= mostra) nell’*“etica delle funzioni”* “*il problema*”, spostando l’attenzione sulla moralità dei comportamenti giudiziari e sulla trasparenza delle premesse organizzative; ma i lavori del convegno proseguirono con successo.

Ho manifestavo a Foggia l’imbarazzo per il grande silenzio che ha avvolto la vicenda, esclusi i media - ovviamente - e qualche sussurro di dubbia provenienza: il “fatto” è tabù, il silenzio è totale nonostante investa le due istituzioni più importanti della nostra democrazia (Parlamento e Magistratura).

Ho manifestato a Foggia la preoccupazione per il tentativo, maldestro ed *illegittimo*, di tenere la vicenda chiusa in un ambito interno alla magistratura, da risolvere con qualche “scappellotto” (quattro o cinque disciplinari), nonostante si tratti di “*attentato alla Costituzione*”. Non sono “giochini” di palazzo; non è qualche buon amico che raccomanda l’esperto collega (chissà quante volte è avvenuto!); sono imputati “eccellenti” alla ricerca del compiacente accusatore in un intreccio di magistratura (autorevole) e politici (autorevoli per appartenenza) con manovre interne al Consiglio superiore della magistratura,

che mettono in crisi (= che offendono) i fondamentali della nostra democrazia, dalla separazione dei poteri (magistrati ancora in funzione sottosegretari di stato; un caso tra tanti) alla indipendenza della magistratura, alla legalità delle condotte, all'eguaglianza di trattamento e di opportunità; *valori perduti nella loro dimensione costituente, anche dalla Corte costituzionale*, quand'essa reputa non esservi *vulnus* tra appartenenza partitica e funzione giurisdizionale (cfr. da ultima, la sentenza n. 170 del 2018 sul "caso Emiliano", pur'essa attenta alla iscrizione ai partiti, non alla dichiarata partecipazione alla vita del partito).

E dunque la pretesa severità non è un atteggiamento "giustizialista" come si vuol far credere non capisco su quale base; è un *deciso, indiscutibile, fondamentale, sano, dovuto contegno garantista*, se questo termine esprime il sentimento di tutela dei valori costituzionali, repubblicani e democratici, quelli offesi dai comportamenti denunciati.

È un'offesa gravissima di cui debbono essere risarciti soprattutto i diecimila magistrati e passa che giorno dopo giorno fanno il loro dovere, spesso rischiando la vita, ignari, disinteressati, quando non disgustati, pure essi, di queste "manovre"; eppure oggi inspiegabilmente silenti, forse perché privi di strumenti di resistenza, se non quella, impraticabile, di sospendere il proprio lavoro, sine die, perché no.

Proprio per essi il rabbuffo disciplinare (= incompatibilità ambientale) è nulla (invece di stare qui stai lì); è un'ulteriore offesa che si spera si dissolva, non potendo paragonare un errore organizzativo con la "notte della Costituzione" che chiede ben altri provvedimenti per *dissipare il sospetto di una consiliatura "drogata"* (non é stato così, lo so); ma il segnale forte restituirebbe decoro, dignità, autorevolezza e motivazione alla giurisdizione, quella che questi signori (cinque, sei, di più) hanno offeso; non potendosi ipotizzare la *"vera" risposta*, quella di sospendere i lavori del Consiglio; non si può, essendo essi funzionali all'esercizio della giurisdizione, anche se molte cose debbono cambiare dentro e fuori il consesso costituzionale.

V'è di più. *Il caso è emblematico di una subcultura autoritaria che connota tutto il "pianeta giustizia"*.

Alla conferma della enorme gravità dei fatti rispetto alle istituzioni di rappresentanza ed al conseguenziale bisogno di restituire dignità e serenità alla magistratura con provvedimenti pari a quella gravità, mi preme rivelare che è questo assetto autoritario ed autoreferenziale a condizionare l'effettività delle garanzie nel processo, dal momento che la disorganizzazione giudiziaria ha condizionato e condiziona gli interventi "innovativi" delle più recenti legislature.

Per questo persistente clima si auspica l'immobilismo di questo legislatore: i 31 punti sono un disastro; rinvigoriscono il "processo-scopo" a fasi omogenee; ripropongono forme inquisitorie, ora facendo recedere il giudizio sull'azione, ora alimentando *vocazioni "notarili" della giurisdizione* (es.: il nuovo patteggiamento); è il processo privilegiato dalla magistratura (e da essa promosso; si vedrà) ancora legata alla cultura "morale" della ricerca della verità, perché per questa via si reputa possibile la conclusione del processo pur senza garanzie, ipotesi concretizzatasi, da ultimo, nel "principio" secondo cui il processo senza contraddittorio assicura la concentrazione del dibattimento.

Lo dicevo a Foggia. Nei giorni scorsi la Corte costituzionale, con una sentenza che va ben oltre il "fine del processo" che all'inizio degli anni '90 la vide protagonista del progetto politico di restaurazione del processo inquisitorio (= il "doppio binario") torna sul rapporto efficienza-garanzie ancora una volta a scapito delle seconde. Questa volta il valore tutelato è la "concentrazione del dibattimento" a cui farebbe da velo l'esercizio del contraddittorio; dunque, nel caso di modifica del giudice la lettura delle dichiarazioni rese al precedente supera il "simulacro" dell'immediatezza e assicura i diritti fondamentali dell'imputato (sic!), appunto, la "concentrazione del processo" (= sentenza n. 132 del 2019).

La insufficiente contestazione dell'assurdo principio - ulteriore attestazione della progressiva deriva inquisitoria del processo che vede allineati legislatore e magistratura - suscita maggiore perplessità ove si considerino le dichiarazioni del Presidente della Corte costituzionale nella Relazione per l'Anno 2018: lì, il rammarico per lo stato di intollerabilità, di caoticità e di ingovernabilità del sistema penale è determinato dall'osservazione secondo cui sono lacerati i valori contenutistici di riferimento di un sistema penale costituzionalmente orientato, e, contestualmente, da un parossismo legislativo che corrode quotidianamente qualunque razionalità dell'intero edificio, scosso da vere e proprie ingiustizie. Dunque, meglio fermarsi e riflettere.

È questo il clima subculturale in cui si sono prodotti nella recente occasione le condotte dei nostri consiglieri e politici: la caduta di valori costituzionali di riferimento consente a "chi può" condotte irrimediabilmente illegittime ed a chi giudica di individuare scorciatoie illecite (è tale quella suggerita dalla Corte).

Lo dicevo a Foggia; lì dove mi sono interrogato sui tempi e sui modi del *garantismo*, quello che dovrebbe evitare abusi di potere e mortificazione dei diritti.

E mi sono accorto che esso - il garantismo - è stata una breve stagione felice e poi una infelice illusione che ci ha fatto correre e ci fa correre appresso a

chimere riformiste di un sistema che non tiene più da nessuna parte, neanche nei valori di essenza delle funzioni; cercare di realizzare istanze libertarie oggi urta contro un sistema che negli anni immediatamente successivi alla sua istituzione si affidavano alla Corte, e che corte (cfr, sentenze n. 1 del 1956 e nn. 11 e 52 del 1965), ma che oggi sembra aver recuperato la cultura inquisitoria che nel 1964 bocciò la Bozza-Carnelutti.

Era quello il tempo del garantismo; quello che, accumulando diverse esperienze ed una condivisa sensibilità costituzionale, produsse il codice del 1987-89 ed il *processo-accertamento*, la cui durata non è andata oltre un anno, troppo forte la tentazione inquisitoria mai espulsa dalla “coscienza” di questo Paese, quella su cui si dovrebbe interrogare oggi la Magistratura.

Fu il 1990 l’inizio di una permanente manipolazione del codice, realizzata, allora, con una organizzazione giudiziaria autoritaria parallela (PNA) per debellare il fenomeno della criminalità organizzata, alterando, così, scopo e strutture del processo e addebitando ad esso compiti securitari estranei alla giurisdizione; e gli effetti sono stati devastanti su entrambi i piani, legislativo e giudiziario, soprattutto quanto all’aspetto funzionale: si addebitano al giudice - e, prima, ancora al pubblico ministero - compiti di difesa sociale che hanno connotato di autoritarismo i rispettivi ruoli. Era questo il progetto legislativo completato dalle richiamate pronunce del 1992.

L’illusione ripristinatoria durò a lungo; otto anni. Si credette che l’art. 111 Cost. e qualche legge di contorno avessero avuto la forza di ripristinare il processo-accertamento e le garanzie della persona. Fu una lettura affrettata persino del comma 5 dell’art. 111, dal momento che la giurisprudenza ben presto si appropriò delle potenzialità delle “letture” ben oltre i limiti costituzionali; è così ancora oggi; si è visto che non è complicato superare quei rigidi limiti.

L’illusione accusatoria via via cedeva; *il nervo scoperto era e resta l’efficacia e l’effettività della giurisdizione* che si intende risolvere esclusivamente sul piano processuale col ricorso a strumenti che mortificano, alternativamente, i diritti (= l’efficienza) e la giurisdizione (= l’effettività).

Infatti, a partire dal 2013, per sottrarsi anche alla spinta europeista in materia carceraria, la gara legislativa si misura sulle invenzioni irrazionali con cui si tenta di allentare la doppia pressione, interna ed esterna, scaricando i “problemi” sul processo che si connota di ulteriori “misure alternative”, indefinibili sul piano processuale, che hanno come punto comune l’arretramento della giurisdizione sul “diritto penale d’autore” (= messa alla prova) o la “discrezionalità della punibilità” (= tenue offensività) oppure la partecipazione virtuale al giudizio (=udienza a distanza) oppure l’annullamento dei vizi procedurali (= nuovo abbreviato) oppure il ripristino di istituti di memoria fascista (=

dall'appello incidentale del pubblico ministero alla dichiarazione di inammissibilità da parte del giudice a quo) oppure la trasformazione di strumenti di controllo in strumenti di giudizio (= la nuova udienza preliminare); senza dimenticare che, ancora oggi, il governo è impegnato sulla riforma delle intercettazioni, punto dolente della tutela di diritti, talvolta contrastanti.

Si punta, insomma, sulla tentazione minimalista della giurisdizione (che ho definito "notarile"), sopperendo, ora col consenso, ora con poteri discrezionali, alla funzione accertativa del processo ed al suo ruolo di strumento di garanzia dei diritti della persona; idee che accomunano le più recenti legislazioni, a partire, appunto, dal 2013.

È la filosofia della "legislazione possibile" che le associa, incuranti del sistema, peggio, ignari dei presupposti dogmatici delle diverse discipline e della funzione del processo; perciò si auspica una inerzia legislativa, essendo indispensabile l'acculturamento sui fondamentali della Procedura penale, meglio, una indifferibile *alfabetizzazione*, che non riguarda solo i giovani imberbi oggi al governo: i "31 punti" con cui si presentano hanno l'avallo dell'Associazione nazionale magistrati, che nel documento del 18 novembre 2018 ripete (= anticipa) buona parte di quelle "proposte" (con l'aggiunta dell'abolizione dell'art. 415-*bis* c.p.p.; dell'ascolto a distanza di testi e periti; della disciplina delle letture, ecc. ecc.), a partire da leggi già realizzate, quale quella sull' "interruzione definitiva della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado". Peggio di così...

3. *Questione morale.* È questa l'ampiezza della crisi: è questo il problema culturale generale che si innesta sulla *riscoperta del ruolo della giurisdizione penale* per evitare non nascoste nostalgia che renderebbero sopportabili talune "visioni" di Rocco: *questione morale, legalità e responsabilità* sono i termini inscindibili intorno a cui ricostruire un comune movimento garantista.

Insomma: per ragioni interne al governo o per ormai inveterata abitudine i tempi e i modi della legislazione sono dettati dalla magistratura, non solo dalla giurisprudenza: un connubio che cementa interferenze sulla incapacità di affrontare la crisi della magistratura e della giurisdizione.

È un clima di totale disfacimento dei fondamentali del diritto; di totale lassismo verso i diritti; di verticale caduta dei valori costituzionali ormai ridotti ad "orpelli ornanti il pensiero filosofico dei nostri padri costituenti" - sono quotidianamente evocati ma non praticati: *legalità; autonomia; indipendenza; solidarietà; garanzie della persona; diritti procedurali* -; ed in questo clima matura la ricerca dell'impunità.

Dico il vero. Il Parlamento ha sempre rivendicato l'autonomia dal Consiglio

superiore (magari é meno decisa la proposizione inversa). E ricordo un episodio che mi vide protagonista di un involontario conflitto istituzionale fortunatamente sventato dal Presidente del Senato e che ripeterei mille volte se il Vicepresidente non avesse bloccato la pratica.

Siamo nel 1999; il Parlamento si apprestava a discutere del nuovo articolo costituzionale, il 111. Ero Presidente della VI Commissione del Consiglio superiore; ritenni che pure esso dovesse avere voce in capitolo, secondo la legge istitutiva del Consiglio. Con cautela preparai una articolata relazione di commento al testo che allora cominciava a circolare e su cui si discuteva in riservate (= carbonare) riunione. La distribuii riservatamente ai componenti del Consiglio per le opportune riflessioni; uno di essi ritenne di doverla consegnare al Sen. Pera, il quale entrò nell'emiciclo brandendo la prova della intrmissione del Consiglio nelle attività legislative. Saputo l'oggetto, il presidente Mancini eliminò ogni contrasto. Rivolto al sen. Pera disse: "Senatore, della Costituzione dovrebbe interessarsi anche il condominio di casa sua".

Erano questi gli oggetti ed i "pericoli" di "interferenze politiche".

È tema estremamente delicato quello della facoltà del Consiglio di esprimere pareri in ordine all'attività legislativa del Parlamento: la legge istitutiva prevede espressamente pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie - appunto: il 111 Cost. Ma il tema é delicato anche perché altri la ritengono attività dovuta trattandosi di una interlocuzione naturale in materie direttamente inerenti ai compiti dell'Istituto costituzionale; ed è per questa naturale "cooperazione" che é concesso al Ministro la facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per comunicazioni o chiarimenti; o di esprimere il concerto sulla nomina dei capi degli uffici giudiziari; o di promuovere l'azione disciplinare, la cui trattazione compete al Consiglio.

Il tema è estraneo a queste note, come estranea risulta ogni proposta emendativa di questo o di quel tema specifico; mi limito a richiamare la legge istitutiva in relazione ad una risalente osservazione circa la composizione del Consiglio, dal momento che non manca chi reputa che una composizione paritaria ridurrebbe l'incidenza delle "correnti", la cui abolizione non appare soluzione praticabile, anche se il recente episodio mostra la necessità che la magistratura si interroghi sulla opportunità della loro resistenza, ormai divenute "cattedrali del potere", non luoghi di confronto culturale e di competizione costituzionale, com'era all' inizio, pur' essa protagonista del dibattito intorno al garantismo. Ma la domanda è stata troppe volte ripetute, invano, Senza ipocri-

sie, il tema dell'“appartenenza” è il nervo scoperto, critico, anche per i componenti laici del Consiglio; ma qui la riflessione spetta al Parlamento.

Questa volta il tema è diverso: è il ritorno della magistratura nell'alveo della Costituzione antifascista; è il riappropriarsi del senso di responsabilità che deve connotare l'Istituzione centrale di un Paese legale, democratico e repubblicano; è la “morale” della funzione che bisogna recuperare.

Post scriptum: Il tempo in questo caso si conta a minuti ed a minuti si sviluppano i “risvolti” della vicenda.